

**IL DIRITTO AL SOGGIORNO DEI CITTADINI NON ITALIANI**  
-  
**ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI**

INCA-CGIL Lombardia  
Monza, 23 luglio 2024

## Principali riferimenti normativi

**Legge 1° aprile 2021, n. 46** - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

**Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79** convertito con la Legge di conversione 30 luglio 2021, n. 112 recante: «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori [modificato art. 11 Dlgs 230/2021 + art. 4 DL 132/2021 conv. L. 178/2021]

**Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230** - Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46


## Circolari/Messaggi INPS

- Circolare INPS n° 23 del 9.02.2022
- Messaggio INPS n° 2951 del 25.07.2022
- Circolare INPS n° 41 del 7.04.2023

## Giurisprudenza

- **Tribunale di Trento – sentenza n° 121 del 19.09.2023** (permesso di soggiorno per attesa occupazione)
- **Tribunale di Torino – sentenza del 1.03.2024** (permesso di soggiorno per attesa occupazione)
- **Tribunale di Padova – ordinanza del 2.04.2024** (assegno temporaneo – permesso per richiesta asilo – rimessione alla Corte Costituzionale)

**Legge 1° aprile 2021, n. 46 - Delega** al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale



**Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230** - Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, **in attuazione della delega** conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46

# Requisiti soggettivi del richiedente

L'assegno è riconosciuto a condizione che al **momento** della presentazione della domanda **e per tutta la durata** del beneficio, il richiedente sia in possesso **congiuntamente** dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea [...]
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
- sia **residente e domiciliato** in Italia
- sia o sia stato residente in Italia per **almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
  - *al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all'assegno per l'intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda medesima (circ. INPS n° 23/2022)*

# ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

art. 2 comma 1 lettera f) Legge 46/2021 (LEGGE DELEGA)

**Requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente essere**

- cittadino italiano o
- cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, o
- familiare di cittadino dell'Ue/Ita, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea:
  - in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
  - del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o
  - di ricerca di durata almeno annuale

# ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

[art. 3 co. 1 lett. a) D.lgs. 230/2021]

## Requisiti di cittadinanza e soggiorno (...)

- cittadino italiano
- cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea
  - + SEE (Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
  - + SVIZZERA
  - + “UK-anteBrexit”
- familiare (anche con cittadinanza Extra-Ue)\* del cittadino Ue (anche italiano), titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

■ \* **N.B.** Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente , anche con cittadinanza Extra-Ue (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). [circ. INPS n° 23/2022]

- cittadino di uno Stato **non appartenente all'Unione europea** in possesso:
  - del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** o
  - del **permesso unico di lavoro** (ad. es. per motivi di famiglia, lavoro subordinato, **attesa occupazione**) 
    - + autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o
  - del **permesso di soggiorno per motivi di ricerca**
    - + autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi

## **CITTADINI DEL REGNO UNITO**

Il **messaggio n° 2951/2022** dell'INPS ha chiarito che i cittadini del Regno Unito, ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia - compreso l'assegno unico e universale -, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell'Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il **31 dicembre 2020**.

**Circolare INPS n° 23/2022** ha **incluso** tra i beneficiari dell'AUUF anche:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria (**protezione internazionale**) equiparati ai cittadini italiani
- i titolari di Carta blu, cd “lavoratori altamente qualificati”
- i **lavoratori** di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi Euro-mediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini dell'Ue
- “*i lavoratori autonomi titolari del permesso di soggiorno per lavoro autonomo*”
- i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (articoli 29 e 30 del T.U.I.)

 **+ Familiari stranieri di cittadini italiani “statici”: permesso di soggiorno (pds) motivi familiari valido 5 anni** (art. 23 comma 1bis D.Lgs 30/2007 introdotto dalla Legge Europea - D.L. 69/2023 conv. Legge 103/2023)

## Messaggio INPS n° 2951 del 25.07.2022

*“**In aggiunta**, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi”*

- **Lavoro subordinato** di durata almeno semestrale
- **Lavoro stagionale** di durata almeno semestrale
- **Assistenza minori** (art. 31 comma 3 del T.U.I.)
- **Protezione speciale**  **“ridimensionata” dal D.L. 20/2023 conv. Legge 50/2023**
- **Casi speciali** (artt. 18 e 18 bis del T.U.I. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di tratta e grave sfruttamento ovvero per violenza domestica).

## Circolare INPS n° 41 del 7.04.2023

Ha **incluso** tra i beneficiari dell'AUUF anche i titolari del

- **Permesso di soggiorno per protezione temporanea** rilasciato alle persone provenienti dall'UCRAINA a seguito del conflitto bellico in corso
  - primo rilascio valido fino al **4.03.2023**
  - prima “proroga d’ufficio” fino al **31.12.2023** (D.L. 16/2023 conv. L. 46/2023)
  - seconda “proroga d’ufficio” fino al **31.12.2024** (art. 1 co. 395-396 L. 213/2023)
  - possibilità di conversione per motivi di lavoro (art. 1 co. 395-396 L. 213/2023)

# Gli esclusi dall'AUUF

Messaggio INPS n° 2951 del 25.07.2022 esclude dalla platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

- ~~Attesa occupazione~~  sentenza del Tribunale di Trento e di Torino
- **Tirocinio e formazione professionale** (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)
- **Studio** (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni)
- **Studenti / tirocinanti / alunni** (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)
- **Residenza elettiva** (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000)
- **Visite, affari, turismo**

# Tribunale di Trento

sentenza n° 121/2023 del 19 settembre 2023

- Ha accertato e dichiarato il carattere collettivo ed individuale della **discriminazione diretta** per aver escluso dalla fruizione dell'Assegno Unico Universale, sia il soggetto ricorrente sia tutti gli altri cittadini stranieri titolari del **permesso di soggiorno per attesa occupazione**
- Ha ordinato all'INPS di **rimuovere tutti gli effetti della discriminazione, modificando la Circolare n° 23/2022**, indicando i titolari di **permesso di soggiorno per attesa occupazione** tra gli aventi diritto all'AUUF
- Ha ordinato all'Istituto di **riesaminare** d'ufficio le domande rigettate ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione
- Sentenza appellata dall'INPS in Corte d'Appello



**Circolare INCA nazionale del 27.09.2023**



richiesta di riesame



autocertificazione permesso per attesa occupazione

# Tribunale di Torino

sentenza 1° marzo 2024

Il Tribunale di Torino ha ribadito che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n° 230/2021, l'Assegno Unico Universale è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente tra gli altri requisiti, sia titolare di **permesso per attesa occupazione** autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi...

Il Tribunale non ha accertato il carattere discriminatorio del comportamento dell'INPS...

Sentenza appellata dall'INPS in Corte d'Appello...

# **Cittadini stranieri con permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE**

## **PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE – PERMESSO UNICO LAVORO**

- Non ha mai convinto la scelta dell'INPS di escludere i titolari del permesso di soggiorno per **“ATTESA OCCUPAZIONE”** dalla possibilità di fruire dell'Assegno Unico Universale
- Tale titolo di soggiorno infatti, rientra nella categoria del **“PERMESSO UNICO LAVORO”**
- **L'art. 3 co. 1 lett. a) del D.lgs. 230/2021 prevede che possano fruire dell'AUUF i cittadini titolari del “permesso unico lavoro” autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi**

# Gli esclusi dall'AUUF (segue)

- i titolari del **permesso unico di lavoro**, se autorizzati a svolgere un'attività lavorativa di durata pari o inferiore a 6 mesi
- ovvero i titolari di **permesso di soggiorno per motivi di ricerca** se autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo inferiore a sei mesi

## I titolari del permesso di soggiorno rilasciato per:

- lavoro casi particolari (art. 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r) T.U.I.); [per lavoro rilasciato a dirigenti o personale altamente specializzato, a lavoratori marittimi, a lavoratori in distacco, a lavoratori addetti alla ricerca o con lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio di giovani]
- per casi speciali (art. 22.12-quater T.U.I.)
- per calamità (art. 20-bis T.U.I.)
- coloro che hanno richiesto la protezione speciale e sono in attesa di una decisione
- richiesta asilo (richiesta protezione internazionale)
- per atti di particolare valore civile (art. 42-bis T.U.I. )
- per cure mediche, per salute... (artt. 19 e 36 T.U.I.)

tratto da modulo telematico AUUF – sito INPS – dal 5.04.2022

## Dichiarazioni di responsabilità

**Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (\*):**

- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, o titolare di permesso per protezione internazionale, o titolare di "carta blu" ai sensi dell'art. 27-quater dlgs 286/98, o lavoratore regolarmente soggiornante di Tunisia, Algeria, Marocco, o titolare di permesso per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 26 dlgs 286/98;
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- Non percepire il reddito di cittadinanza;
- Essere residente e domiciliato in Italia;
- Essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

# **Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno**

*“(...) Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, **può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno**, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.*

**Messaggio INPS n° 2951 del 25.07.2023**

## **Sono applicabili le convenzioni bilaterali?**

*La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di **accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004** sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico.*

## **E i figli residenti all'estero?**

*La disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.*

**Circolare INPS n° 23/2022**



## Commissione europea - Decisioni sui casi d'infrazione



### Pacchetto infrazioni di novembre decisioni principali

Brussels, 16 novembre 2023

#### **Coordinamento della previdenza sociale: la Commissione invita l'ITALIA a conformarsi alle norme dell'UE in materia di prestazioni familiari**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Italia** (INFR(2022)4113) per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale ([regolamento \(CE\) 2004/883](#)) e di libera circolazione dei lavoratori ([regolamento \(UE\) n. 492/2011](#) e [articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)). Nel marzo 2022 l'Italia ha introdotto un nuovo assegno familiare per i figli a carico ("assegno unico e universale per i figli a carico"): solo coloro che risiedono per almeno 2 anni in Italia possono beneficiare di tale prestazione, e solo se vivono nello stesso nucleo familiare dei figli. Secondo il parere della Commissione, questa normativa viola il diritto dell'UE, in quanto non tratta i cittadini dell'UE in modo equo, e pertanto si qualifica come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari. Questo parere motivato fa seguito a una lettera di costituzione in mora inviata all'Italia nel febbraio 2023. L'Italia ha risposto a tale lettera nel giugno 2023. La Commissione ritiene che la risposta non affronti in modo soddisfacente i suoi rilievi e ha ora deciso di inviare un parere motivato. L'Italia dispone di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

# ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Decreto-Legge 8 giugno 2021 n. 79

## Requisiti di cittadinanza e soggiorno

- cittadino italiano
- cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso:
  - del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
  - del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o
  - del permesso di soggiorno per ricerca di durata almeno **semestrale**
- i cittadini stranieri aventi lo *status* di rifugiato politico o lo *status* di protezione sussidiaria (circolare INPS n° 93/2021)

N.B. Il Dlgs 230/2021 ha prorogato per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori

# Tribunale di Padova

- ordinanza del 2 aprile 2024 -

...ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 8 giugno 2021, n. 79 ...

Il caso riguarda una cittadina straniera madre di due figli, a cui l'INPS ha respinto la domanda per il riconoscimento del diritto all'**Assegno temporaneo per i figli minori** poiché titolare del permesso di soggiorno "per richiesta asilo".

Il Tribunale ha motivato la propria decisione ritenendo tra l'altro, che la norma in questione è irragionevole perché *"(..) esclude dal godimento dell'assegno temporaneo una categoria di soggetti che si trovano nello stato di bisogno che la prestazione in esame si prefigge di fronteggiare e che nel caso dei richiedenti asilo lo stato di bisogno è particolarmente pressante e qualificato, attesa la condizione di speciale vulnerabilità, anche familiare, alla quale costoro si trovano esposti (...)".*

# **I TITOLI DI SOGGIORNO**

# I documenti dei cittadini dell'Unione Europea

- Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi:
  - residenza + attestazione rilasciata dal Comune di residenza [art. 7 Dlgs 30/07]
- Diritto di soggiorno permanente:
  - Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente: attestazione rilasciata dal Comune di residenza [Art. 14 Dlgs 30/2007]

COMUNE DI ..... Carta intestata

**ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA**

(Ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30)

**L'ufficiale d'anagrafe**

- Vista la richiesta presentata dall'interessato in data.....;
- Visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che ..... (*Cognome e nome*) Sesso ....

nato a ..... il .....

Residente a ..... in via ..... n. ....

Cittadino .....

Passaporto/Carta d'identità n.....

Familiare di cittadino dell'Unione che svolge un'attività lavorativa in Italia o di cittadino italiano (sì  no )

[è stato iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune in data ....., ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30]<sup>1</sup>:

AVVERTENZA: Il presente attestato è valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 30/2007 comporta la perdita del diritto di soggiorno. Il diritto di soggiorno del cittadino dell'Unione europea, dopo i primi tre mesi dall'ingresso e nei primi cinque anni di soggiorno, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007.

Luogo e data



L'ufficiale d'anagrafe

<sup>1</sup> Nel caso in cui il cittadino dell'Unione sia stato iscritto all'anagrafe precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30/2007, occorrerà indicare quanto segue: "già residente presso questo Comune, è stato iscritto ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in data....."

COMUNE DI ..... Carta intestata

**ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL'UNIONE  
EUROPEA**

(Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n 30 del 6 febbraio 2007)

**L'ufficiale d'anagrafe**

- Vista la richiesta presentata dall'interessato;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Considerato che l'interessato risulta in possesso delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente;

**ATTESTA**

che ..... (*Cognome e nome*) Sesso ....  
nato a ..... il .....  
Residente a ..... in via ..... n. ....  
Cittadino .....  
Passaporto/Carta d'identità n. ....

**È TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE IN ITALIA**

Luogo e data



L'ufficiale d'anagrafe

## I documenti dei familiari extra-Ue dei cittadini dell'Unione Europea (e dei cittadini italiani)

- Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, valida 5 anni, rilasciata dalla Questura
  - art. 10 Dlgs 30/2007, art. 10 direttiva 2004/38, art. 24 direttiva 2004/38
- Carta di soggiorno **permanente** per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, con validità illimitata, rilasciata dalla Questura
  - art. 17 Dlgs 30/07, art. 20 direttiva 2004/38, art. 24 direttiva 2004/38

# **I documenti dei familiari extra-Ue dei cittadini italiani “statici”**

- art. 23 comma 1bis D.Lgs 30/20007 -



**Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari valido 5  
anni**

## **CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 22.06.2021** **(titoli di soggiorno in formato elettronico per familiari stranieri di cittadini Ue** **rilasciati dalla Questura)**

Nelle more di una imminente modifica della normativa nazionale, che recepisca appieno le nuove disposizioni dei Regolamenti europei, è stato implementato l'applicativo informatico "*StranieriWeb*" prevedendo l'emissione (stampa) del documento denominato "Carta di soggiorno con validità 5 anni" e "Carta di soggiorno permanente" con validità 10 anni. In corrispondenza del campo "tipo di permesso", gli stessi riporteranno, rispettivamente, la dicitura "Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE" e "Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE" a seconda che si tratti di primo rilascio o rinnovo.

Nei casi di rilascio del titolo di soggiorno in favore di minore degli anni diciotto la durata sarà di anni 5, rinnovabile fino al compimento della maggiore età, in analogia con quanto previsto per il rilascio della carta di identità e dei documenti di viaggio. Le loro pratiche di permesso riporteranno la dicitura "Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE".

I titoli di soggiorno rilasciati nel formato cartaceo conservano la validità fino alla scadenza o sostituzione con altro documento e, comunque, non oltre il 3 agosto 2023.

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE  
DI UN CITTADINO DELL'UNIONE  
RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN  
CARTE DE SÉJOUR DE MÈMBRE DE LA FAMILLE  
D'UN RESSORTISSANT DE L'UNION  
TARJETA DE RESIDÈNCIA DE FAMILIAR DE CIUDADANO DE LA UNIÓN  
بطاقة إقامة اقارب مواطن الاتحاد الأوروبي  
欧盟成员国公民的亲戚的长期居留卡



CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE  
DI UN CITTADINO DELL'UNIONE  
RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN

1928 Rev. 07/01/01 C.I. 9/0001

QUESTURA DI questura

NOME  
NAME

Cognome nome

Luogo e data

ALB

CITTADINANZA  
NATIONALITY

Luogo data

DATA DI SCADENZA  
DATE OF EXPIRY

08.06.2022

MOTIVI FAMILIARI

DATA DI INGRESSO IN ITALIA  
ENTRY DATE

data

CODICE FISCALE  
TAX CODE

Codice fiscale

CONVIVENTI A CARICO  
DEPENDANT FAMILY MEMBERS

FOTO

NOTE  
ANNOTATION

numero

Codice a barre

firme

QUESTURA DI


10'

NOME  
NAME

LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH

CITTADINANZA  
NATIONALITY

SESSO  
SEX F



LUOGO E DATA DI RILASCIO  
PLACE AND DATE OF ISSUE

NOTA  
REMARKS  
\*\*\*\*\*

DATA DI SCADENZA  
DATE OF EXPIRY **ILLIMITATA**

MOTIVO DI SOGGIORNO  
TYPE OF PERMIT **MOTIVI FAMILIARI**

DATA DI INGRESSO IN ITALIA  
ENTRY DATE


CODICE FISCALE  
TAX CODE

CONVIVENTI A CARICO  
DEPENDANT FAMILY MEMBERS  
\*\*\*\*\*

FIRMA DEL TITOLARE  
HOLDER'S SIGNATURE



FIRMA DELL'AUTORITÀ RILASCIANTE  
ISSUING AUTHORITY'S SIGNATURE



ITA



CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE

[REDACTED]

[REDACTED]

COGNOMI Nomi / SURNAME Surnames

[REDACTED]

SESSO /  
SEX  
F

CITTADINANZA /  
NATIONALITY

[REDACTED]

DATA DI NASCITA /  
DATE OF BIRTH

[REDACTED]

TIPO DI PERMESSO /  
TYPE OF PERMIT

FAMILIARE UE  
ART.20 DIR 2004/38/CE

info  
immigrazione

SCADENZA DOCUMENTO /  
CARD EXPIRY

[REDACTED] 2031



ANNOTAZIONI / REMARKS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PERMANENT RESIDENCE CARD

# CITTADINI BRITANNICI “ante Brexit”

## circolare Ministero dell’Interno 30.12.2020

A partire dalla data del 1° gennaio 2021, quindi, ai suindicati cittadini britannici ed ai loro familiari britannici o stranieri, l’Italia rilascerà, su richiesta, un documento elettronico di soggiorno recante la dicitura “CARTA DI SOGGIORNO”.

Il nuovo documento recherà le diciture “Articolo 50 TUE” e “ART. 18.4 ACCORDO DI RECESSO UE-UK” (“ART. 18.4 ACCORDO DI RECESSO UE-UK-familiare”) e sarà valido cinque anni<sup>5</sup>.

Nel caso di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per cinque anni è riconosciuto il *diritto di soggiorno permanente*, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 30/2007, e agli aventi diritto potrà essere rilasciata la carta di soggiorno permanente, valida per dieci anni.

# Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

(ex carta di soggiorno)

L'art. 9 del T.U.I. disciplina il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo...

novità introdotte dalla Legge 238/2021, in vigore dal 1.02.2022:

- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il **riconoscimento permanente** del relativo status di lungo soggiornante
- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è **valido per dieci anni** [validità fisica del documento] e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza
- per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di **cinque anni** [validità fisica del documento]
- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione.
- Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo **rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge (1.02.2022) non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.**

NUMERO  
[REDACTED]

NUMERO  
[REDACTED]

FOTO  
[REDACTED]

# PERMESSO DI SOGGIORNO

COGNOMI Nomi / SURNAMEs Forenames  
NOME  
[REDACTED]

SESSO /  
SEX  
M.

CITTADINANZA /  
NATIONALITY  
dati

DATA DI NASCITA /  
DATE OF BIRTH

TIPO DI PERMESSO /  
TYPE OF PERMIT  
SOGGIORNANTE DI  
LUNGO PERIODO-UE

SCADENZA DOCUMENTO /  
CARD EXPIRY  
23 03 2031

ANNOTAZIONI / REMARKS  
CODICE FISCALE  
[REDACTED]

FIRMA  
[REDACTED]

RESIDENCE PERMIT



ITALIA

PERMESSO DI SOGGIORNO

NUMERO [REDACTED]

NUMERO [REDACTED]

FOTO [REDACTED]

COGNOMI / Nomi / SURNAMENES / Forenames  
NOME [REDACTED]

SESSO / SEX / M

CITTADINANZA / data

DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH

TIPO DI PERMESSO / TYPE OF PERMIT  
SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO-UE

SCADENZA DOCUMENTO / CARD EXPIRY  
23 03 2031

ANNOTAZIONI / REMARKS  
CODICE FISCALE [REDACTED]

FIRMA [REDACTED]

RESIDENCE PERMIT

PERMESSO DI SOGGIORNO [numero]

nome / Cognome / nome

ILIMITATA

30/05/2019

PERMESSO DI SOGGIORNO  
SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO-UE

Codice fiscale

figlio

firma

# Il permesso unico lavoro

## Riferimenti normativi

- Direttiva Ue 2011/98 (art. 3 comma 2 Dir. Ue 98/2011)
- D.lgs. 40/2014 ha recepito la Direttiva Ue 2011/98
- D.lgs. 40/2014 ha introdotto i co. 8.1 e 8.2 all'art. 5 del TUI

*“Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme T.U.I. e del Regolamento di attuazione è inserita la dicitura:*

*permesso unico lavoro”*


*[ad esempio: permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivi familiari, attesa occupazione]*

## Il permesso unico lavoro (segue)

**Non rientrano nella categoria** «permesso unico lavoro», i permessi di soggiorno (pds) rilasciati:

- pds-lungo periodo + pds-lungo periodo per i titolari di Carta blu UE
- per lavoro stagionale
- per lavoro autonomo (ovvero cittadini ammessi nel territorio nazionale (T.N.) come lavoratori autonomi)
- lavoro casi particolari (art. 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r) T.U.I.); [per lavoro rilasciato a dirigenti o personale altamente specializzato, a lavoratori marittimi, a lavoratori in distacco, a lavoratori addetti alla ricerca o con lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio di giovani]
- per protezione temporanea (o per richiesta della stessa)
- per casi speciali (artt. 18, 18bis, 22.12-quater T.U.I.)
- per calamità (art. 20bis T.U.I.)
- protezione speciale (art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008), ovvero coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sulla richiesta
- per protezione internazionale o richiesta asilo (richiesta protezione internazionale)
- per studio e formazione
- per atti di particolare valore civile (art. 42bis T.U.I.)







ITA **PERMESSO DI SOGGIORNO** numero

foto

COGNOME / NOMI / SURNAME / FORENAMES  
Cognome nome

SESSO / SEX  
E  
CITTADINANZA / NATIONALITY  
COG  
data  
DATE OF BIRTH  
14 06 1976

TIPO DI PERMESSO / TYPE OF PERMIT  
MOTIVI FAMILIARI  
data  
SCADENZA DOCUMENTO / CARD EXPIRY  
23 12 2023

ANNOTAZIONI / REMARKS  
Codice fiscale  
PERM. UNICO LAVORO

firma

ANNOTAZIONI / REMARKS

data di rilascio

foto

data  
DATA E AUTORITÀ DI RILASCIO / DATE AND AUTHORITY OF ISSUE

QUESTURA

luogo  
LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH

Numero cognome nome

<<<<<  
<<<<2  
<<<<<



PERMESSO DI SOGGIORNO


Numero [redacted]

foto



NOME

Cognome nome



VALIDO FINO AL  
12.07.2019

LUOGO E DATA DI RILASCIO  
BS 24.04.2018

TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO  
**MOTIVI FAMILIARI**

FIRMA

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE [redacted]

AUTORITÀ RILASCIANTE

FIRMA [redacted]



FIRMA TITOLARE

firma

DATA E LUOGO DI NASCITA

XXX

CITTADINANZA

COL

SESSO

ANNOTAZIONE

**PERM. UNICO LAVORO**

NUMERO

Numero

56

NUMERO [redacted]

Cognome nome




ITA



PERMESSO DI SOGGIORNO

numero

foto



COGNOMI Nomi / *SURNAMES Forenames*

Cognome nome

SESSO /  
SEX

M

CITTADINANZA /  
NATIONALITY

dati

DATA DI NASCITA /  
DATE OF BIRTH

TIPO DI PERMESSO /  
TYPE OF PERMIT  
STUDENTE

dati

SCADENZA DOCUMENTO /  
CARD EXPIRY  
31 12 2021

ANNOTAZIONI / *REMARKS*

Codice fiscale

firma

RESIDENCE PERMIT

# **Il permesso di soggiorno per ricerca**

**RICERCATORI – Art. 27-ter T.U.I. -**

**Parità di trattamento con i cittadini italiani per i**

**RICERCATORI - art. 12 direttiva 2005/71 -**

# La Protezione Internazionale

## Beneficiario di protezione internazionale:

cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo **status di rifugiato** o lo **status di protezione sussidiaria** (art. 2 D.lgs. 251/2007)

## Titoli di soggiorno:

- il permesso di soggiorno **per asilo politico** rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile (art. 23 D.lgs. 251/2007)
- ai titolari dello **status di protezione sussidiaria** è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria **valido 5 anni** (art. 23 D.lgs. 251/2007)
- il **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura **"protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"** (art. 9 co. 2 T.U.I.)



PERMESSO DI SOGGIORNO

numero

NOME

Cognome nome

VALIDO FINO AL  
03.03.2022

LUOGO E DATA DI RILASCIO

TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO  
ASLO

OSSELAZIONI  
Codice fiscale

firma

foto

DATA E LUOGO DI NASCITA

Data luogo

CITTA' DI NASCITA

AFG

SESSO


M

ANNOTAZIONI

CRITAI NUMERO

numero

COGNOME NOME





**ATTENZIONE:**  
non confondere i titolari di Protezione Internazionale  
con i richiedenti la Protezione internazionale (richiesta asilo)

SPZS, SPA, OFF. CUI ROMA

**QUESTURA DI**

**NOME**  
NAME

**LUOGO E DATA DI NASCITA**  
PLACE AND DATE OF BIRTH

**CITTADINANZA**  
NATIONALITY

**LUOGO E DATA DI RILASCIO**  
PLACE AND DATE OF ISSUE

**DATA DI SCADENZA**  
DATE OF EXPIRY

**MOTIVO DI SOGGIORNO**  
TYPE OF PERMIT

**DATA DI INGRESSO IN ITALIA**  
ENTRY DATE

**CODICE FISCALE**  
TAX CODE

**CONVIVENTI A CARICO**  
DEPENDANT FAMILY MEMBERS

\*\*\*\*\*

**Numero**

**foto**

**NOTE**  
ANNOTATIONS

\*\*\*\*\*

**FIRMA DEL TITOLARE**  
HOLDERS SIGNATURE

**Firma**

**numero**

VALIDO SOLO SUL TERRITORIO NAZIONALE

# Protezione Speciale

ITA PERMESSO DI SOGGIORNO I'


COGNOMI Nomi / SURNAMES Forenames

SESSO / SEX F  
CITTADINANZA / NATIONALITY  
DATA DI NASCITA / CARD EXPIRY 23 10 2025

TIPO DI PERMESSO / TYPE OF PERMIT  
**PROTEZIONE SPECIALE**

LAVORO  
RESIDENCE PERMIT

# Protezione Temporanea



# Assistenza minori

**ITA**  **PERMESSO DI SOGGIORNO**


COGNOME / NAME / SURNAME / NOMENCLATURE

SESSO / SEX: F      CITTADINANZA / NATIONALITY: SEN

**TIPO DI PERMESSO / TYPE OF PERMIT: ASSISTENZA MINOR**

SCADENZA DOCUMENTO / CARD EXPIRY: 31 03 2023

ANNOTAZIONI / REMARKS

RESIDENCE PERMIT

# La Carta blu Ue

## Titolari di Carta blu Ue:

- Art. 9-ter T.U.I. - Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE
- Art. 27-quater T.U.I. - Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE

## Parità di trattamento con i cittadini italiani per i

Titolari di Carta blu Ue - art. 14 direttiva 2009/50

PERMESSO DI SOGGIORNO numero

COGNOME Cognome nome

VALIDO FINO AL  
19.01.2020

LUOGO E DATA DI RILASCIO  
BS 21.12.2017

**CARTA BLU UE**

OSSEVAZIONI Codice fiscale

ALTERNATIVE RILASCIANTE firme

foto

DATA E LUOGO DI NASCITA  
Data luogo

CITTADINANZA  
Cittad.

SESSO  
M

ANNOTAZIONI

Numero cognome nome

## **Permesso di soggiorno per motivi familiari**

(articoli 29 e 30 T.U.I.)

Nei casi di **ricongiungimento familiare**, la durata del permesso di soggiorno **non può essere superiore a due anni**. **Rinnovo non superiore a tre anni**.

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (motivi familiari) consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo.

ITA

PERMESSO DI SOGGIORNO numero

foto

COGNOME / Nomi / SURNAME / Forname  
Cognome nome

SESSO /  
SEX

CITTADINANZA /  
NATIONALITY  
COG

data /  
DATE OF BIRTH  
14 06 1976

TIPO DI PERMESSO /  
TYPE OF PERMIT  
MOTIVI FAMILIARI

SCADENZA DOCUMENTO /  
CARD EXPIRY  
23 12 2023

ANNOTAZIONI / REMARKS  
Codice fiscale  
PERM. UNICO LAVORO

firma

ANNOTAZIONI / REMARKS

foto

DATA E AUTORITA DI RILASCIO / DATE AND AUTHORITY OF ISSUE  
data  
QUESTURA

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH  
luogo

Numero cognome nome

<<<<<  
<<<<2  
:<<<<

# **Permesso di soggiorno per lavoro autonomo**

(art. 5 co. 3-quater T.U.I.)

**Il permesso di soggiorno per LAVORO AUTONOMO non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.**

**Rinnovo non superiore a tre anni.**

ITA  PERMESSO DI SOGGIORNO numero 9

foto

COGNOMI Nomi / SURNAMES Forenames  
COGNOME  
nome

SESSO / SEX  
SEX

CITTADINANZÀ / NATIONALITY  
A/B

data  
DATE OF BIRTH  
09 11 1989

TIPO DI PERMESSO / TYPE OF PERMIT  
LAVORO AUTONOMO

SCADENZA DOCUMENTO / CARD EXPIRY  
14 09 2022

ANNOTAZIONI / REMARKS  
Codice fiscale

firma

RESIDENCE PERMIT

ANNOTAZIONI / REMARKS  
N. FIGLI 01: Nome cognome

DATA E AUTORITY OF ISSUE  
Data

QUESTURA

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH  
Luogo

Numero cognome nome

~~~~~  
~~~~~  
~~~~~

# I lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia

## ACCORDO EURO-MEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra:

### articolo 65

- *i **lavoratori** di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati*
- *l'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le **prestazioni familiari**.*


### articolo 66

*Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai **cittadini** di una delle parti che **risiedono** o **lavorano illegalmente** nel territorio del paese ospite*

*“(...) **lavoratore regolarmente soggiornante** di Tunisia, Algeria, Marocco (...)” (schermata INPS)*

**L'angolo dei dubbi!**

# VALIDITA' DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E ACCESSO ALL'AUUF



## Nelle more del rilascio e del rinnovo del titolo di soggiorno

“In attesa del **rilascio** o del **rinnovo** del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni..., il lavoratore straniero

- **può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato**
- e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa **fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza**, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

- che la **richiesta del rilascio** del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, **nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso... o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso**
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso” (**art. 5 comma 9bis T.U.I.**).

## Nelle more del rilascio e del rinnovo del titolo di soggiorno (segue)

*“Il mancato rispetto [da parte della Questura] del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:*

- *la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;*
- *sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;*
- *sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.*

*Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione (...).”*

(Direttiva Ministro dell’Interno 5.08.2006, cd direttiva Amato)

La Direttiva del Ministro dell’Interno del 20.02.2007 ha esteso tale disposizione anche al lavoratore straniero in attesa della consegna del PRIMO permesso di soggiorno.

# Nelle more del rilascio e del rinnovo del titolo di soggiorno

L'INPS è intervenuta al riguardo adottando i seguenti provvedimenti:

- **Messaggio INPS n° 27641 del 16.10.2006**
- **Messaggio INPS n° 2226 del 29.01.2008** – relativa alle prestazioni ANF, indennità di malattia, maternità, prestazioni a sostegno del reddito
- **Messaggio INPS n° 6449 del 18.03.2008** - Liquidazione prestazioni di disoccupazione per lavoratori extracomunitari nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno
- **Messaggio INPS n° 11292 del 19.05.2008** – integrazione messaggio INPS 6449/2018 – liquidazione prestazioni di disoccupazione per lavoratori stranieri nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno
- **Circolare INPS n° 1661 del 15.04.2016** precisa che le prestazioni in favore dei cittadini stranieri affetti da sordità in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente
- **Circolare INCA Nazionale n° 335 del 27.10.2021-** Sospensione del pagamento di alcune prestazioni riconosciute dall'INPS nelle more della conversione e del rinnovo del permesso di soggiorno - **PARERE SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DEL CITTADINO STRANIERO NELLE MORE DEL RINNOVO O DELLA CONVERSIONE DEL TITOLO DI SOGGIORNO**

## Sospensione assegno di invalidità

Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, l'INPS ha risposto in questo modo ad un accesso civico presentato a novembre 2021:

*" (...) secondo un orientamento molto risalente nel tempo l'INPS, con circolare n. 122/2003, aveva previsto che durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno, il rapporto di lavoro dello straniero si dovesse sospendere. **Successivamente la circolare è stata rettificata con il messaggio n. 27641 del 16 ottobre 2006 e dai successivi emanati sull'argomento, secondo cui lo straniero deve considerarsi regolare durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno, anche ai fini del godimento di prestazioni previdenziali e di sicurezza sociale. Pertanto, per quanto evidenziato non vi è documentazione di riferimento da comunicare in relazione alla fattispecie evidenziata (...)**"*

24.11.2023

## MIGRANTI

«Permesso di soggiorno da rinnovare? Sospesa l'assistenza sanitaria»

*A oggi la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno per gli extracomunitari — da ripetersi ogni due anni — richiede (per lo meno a Roma) circa 9-12 mesi; quello che ho scoperto recentemente, aiutando una famiglia con due bambini disabili, è che nelle more del rinnovo l'Inps sospende tutti i sussidi nonché l'assistenza sanitaria (mentre il versamento dei contributi è puntualmente richiesto). Nel caso di specie, un bambino autistico di tre anni e una bambina con deficit cognitivo di cinque anni nati e cresciuti in Italia si sono ritrovati sprovvisti di cure e ausili, gettando una famiglia nella disperazione più nera. La pediatra e gli assistenti sociali impotenti di fronte a questa follia tutta italiana...*

**Benedetta Cazzaniga**

1.12.2023

## INPS

«Permesso di soggiorno scaduto? Così continua l'assistenza sanitaria»

*In merito alla lettera, a firma di Benedetta Cazzaniga, con il titolo «Permesso di soggiorno da rinnovare? Sospesa l'assistenza sanitaria» (Corriere, 24 novembre) vorremmo dare alcune indicazioni che potrebbero essere utili alla generalità dei lettori. È nota all'Istituto la situazione di difficoltà che i cittadini extracomunitari si trovano a dover affrontare nel momento in cui venga a scadere il permesso di soggiorno: per tale motivo, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, la prestazione continua ad essere erogata purché il cittadino extracomunitario faccia pervenire all'Inps la ricevuta della domanda di richiesta di rinnovo presentata. Tale documento può essere trasmesso autonomamente, accedendo al Portale Inps mediante Spid (del minore con delega al tutore/amministratore di sostegno) o in alternativa rivolgendosi ad un Patronato.*

**Relazioni con i media Inps**

*“(...) L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (...)”*

**DUBBIO:**

*e se nel corso del periodo di erogazione, l'interessato dovesse acquisire un permesso di soggiorno che NON rientra tra quelli per i quali è previsto il riconoscimento dell'AUUF?*

*“L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:*

- (...)*
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia*
- sia **residente e domiciliato** in Italia*
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno **semestrale**”*

**DUBBIO:**

*e se nel corso del periodo di erogazione, l'interessato dovesse assentarsi dall'Italia?*